

Sentenza n. 235/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dr. Antonio D'AMATO **Presidente (relatore)**

dr. Pierpaolo GRASSO **Consigliere**

dr. Giovanni NATALI **Primo Referendario**

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **38176** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale con atto di citazione depositato in data 27 marzo 2026 nei confronti, tra gli altri, di:

- **Antonio Summa**, (C.F.: SMMNTN61S30E995F) nato a Maruggio (TA) il 30.11.1961 ed ivi residente alla Via E. Gualano n. 3 piano int, rappresentato e difeso dall'Avv. Misserini (C.F. MSSGPP73D01L049G), con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Via Dario Lupo, 32 – Taranto (PEC misserini.giuseppe@oravta.legalmail.it).

Visto il decreto n. 7/2026 di questa Sezione, depositato in data 28 luglio 2026.

Vista la documentazione contabile depositata dal convenuto.

Uditi nell'udienza camerale del 14 ottobre 2026, con l'assistenza del

Segretario dr.ssa Maria Teresa Savino, il Presidente relatore, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dr.ssa Lucia Minervini e l'avv. Alessandro Francesco VIOLA, su delega dell'avv. Giuseppe MISSERINI, per il convenuto.

Data per letta la relazione di causa per ragioni di contingentamento dei tempi di discussione del giudizio.

Ritenuto in

FATTO

I. Con atto di citazione depositato in segreteria in data 27 marzo 2026, ritualmente notificato, la Procura regionale ha convenuto in giudizio i sig.ri Roberto La Gioia e Antonio Summa, chiedendone la condanna, per condotta dolosa, al pagamento in solido, in favore del Ministero della Difesa – Marina Militare, della somma pari ad euro 496.658,70, di cui euro 165.552,90 a titolo di danno patrimoniale "da tangente" (ripartito tra i due convenuti, ai fini di rivalsa interna, rispettivamente per euro 127.348,39 in capo al La Gioia e per euro 38.204,51 in capo al Summa) ed euro 331.105,80 a titolo di danno non patrimoniale "all'immagine" (euro 254.696,78 per il La Gioia ed euro 76.409,02 per il Summa, sempre ai fini di rivalsa interna), con aggiunta di interessi legali, rivalutazione monetaria ed eventuali spese di giudizio.

II. La richiesta risarcitoria avanzata dalla Procura regionale, nei termini appena riferiti, rinviene dalla condanna definitiva in sede penale dell'odierno convenuto (unitamente ad altri soggetti) per il delitto di cui agli artt. 110, 81, 317 c.p. (concussione continuata in concorso) "*(...)*

perché in concorso tra loro, nelle rispettive qualità il Germani di Direttore (dal 17.5.11 fino al 21.2.13) il Boccadamo (fino al 14.9.11), il Di Donna (fino al 28.8.13) e il Coroneo succedutisi nella qualità di Vicedirettore, il La Gioia di Comandante V Reparto Maricommi di Taranto, il Summa di Capo deposito, il De Benedictis di addetto al medesimo V Reparto e il Vecchi di Capo della 1^ Sezione Combustibili e lubrificanti dello Stato Maggiore della MM - Reparto Logistica - 4° Ufficio di Roma (fino al 3 28.8.13), abusando della loro qualità e dei loro poteri, con la minaccia di ostacolare la regolare emissione dei mandati di pagamento per la esecuzione dei lavori di manutenzione e forniture di servizi e materiali loro affidati per conto della Marina Militare, costringevano gli imprenditori Bruno Vincenzo, amministratore unico della LE.DE spa, Mancarella Giancarlo amministratore della Mancarella Pietro srl, Convertini Martino titolare delle omonima ditta e della CM srl, Ferarese Aniello e Ferrarese Giovanni titolari della Aquatech srl, Massaro Cosimo titolare della Matec, D'Elia Antonio amministratore della Zelig srl, Perrone Giovanni titolare della ditta Perrone & C e della XONE srl, Petricciuolo Assunta titolare della ditta Elettra, Marchi Gino titolare della F.A.T.I. srl, Manigrasso Francesco amministratore della SO.F.I.N. S.r.l., Casale Carlo titolare della Corrado Casale s.n.c., De Santis Massimo amministratore della G.T.C. S.r.l., Ungaro

Pietro amministratore della ditta RUGGIERI S.r.l., a versare materialmente al La Gioia, in tempi diversi, più somme di denaro non dovute per importi variabili e altre utilità, per un valore comunque equivalente al 10% circa dei profitti derivanti dai servizi svolti, somme che il La Gioia provvedeva successivamente a distribuire agli altri concorrenti in diverse parti percentuali,

secondo gli accordi tra loro intervenuti (in Taranto fino al 12.03.2014)".

III. Per ragioni di contenimento della presente sentenza, si rinvia all'atto di citazione per una esaustiva cognizione delle vicende penali, essendo qui sufficiente tratteggiare brevemente gli esiti dei relativi processi, in relazione alla posizione del Summa.

Dalla lettura delle sentenze penali emerge un prolungato sistema concussivo posto in essere da Ufficiali e Sottufficiali della Marina Militare - V Reparto di Maricommi – di Taranto, per effetto del quale alcuni imprenditori locali erano costretti al versamento di somme pari al 10% del valore delle commesse ricevute, giacché, trattandosi di ditte che lavoravano in via quasi esclusiva con la Marina Militare o avendo fatturati ridotti, non potevano correre il rischio di ricevere pagamenti in ritardo o addirittura di non essere più convocati per le gare successive.

In sede penale è stata pienamente riconosciuta la responsabilità del Summa, il quale è stato condannato in via definitiva, alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, liquidando, per il solo danno non patrimoniale, a favore del Ministero della difesa, una provvisionale pari ad euro 40.000,00 in solido con il La Gioia.

IV. All'esito del processo penale, la Procura regionale, con l'atto di citazione in epigrafe, ha convenuto in giudizio il Summa, unitamente al La Gioia, contestando loro il danno patrimoniale da "tangente" e il danno non patrimoniale, sub specie di danno all'immagine, patiti dalla Marina Militare - Comando Marittimo Sud di Taranto, per effetto delle

condotte illecite serbate da costoro.

A giudizio della Procura regionale, tenuto conto della certezza giuridica dei fatti ascritti agli odierni convenuti, nella loro fattualità, nella loro valenza penale e nella imputabilità agli evocati, alla luce dell'intervenuto giudicato penale, viene in rilievo un vero e proprio "sistema" concussivo, commesso con dolo e finalizzato a trarre personale profitto in un lungo arco temporale.

Invero, nella prospettazione accusatoria, il La Gioia e il Summa, "… *hanno reiteratamente agito in violazione delle procedure e dei requisiti di legge che conformano l'esercizio della discrezionalità amministrativa, piegandola al profitto personale ed intascando abituali tangenti dai fornitori, in misura prestabilita e pressoché pari al 10% del valore contrattuale, a fronte di minacce di ritardare le procedure di pagamento o di impedire loro la partecipazione a successive gare".*

Pertanto, li ha chiamati a rispondere solidalmente del complessivo danno di euro 496.658,70, di cui euro 165.552,90 a titolo di danno patrimoniale "da tangente" ed euro 331.105,80 a titolo di danno non patrimoniale "all'immagine", (come sopra ripartito tra i due convenuti ai fini di rivalsa interna), con aggiunta di interessi legali, rivalutazione monetaria ed eventuali spese di giudizio.

V. Con memoria di costituzione depositata il 24 giugno 2026, il Summa (oltre ad esporre le proprie tesi difensive) ha proposto, in via preliminare, istanza di definizione del presente giudizio con rito abbreviato (nei termini riportati nel decreto n. 7/2026, cui si rinvia per una più completa cognizione), ai sensi dell'art. 130 c.g.c., mediante il

pagamento dell'importo complessivo di euro 45.8455,412, pari al 40% della somma richiesta, con compensazione delle spese di lite e con esclusione di ogni vincolo ulteriore di solidarietà con il convenuto La Gioia.

VI. Il Pubblico Ministero si è espresso favorevolmente sull'ammissibilità dell'istanza presentata dal Summa, nei temini riportati nel decreto n. 7/2026, cui si rinvia per una più esaustiva cognizione.

VII. Con Decreto del Presidente della Sezione Giurisdizionale del 30 giugno 2026, il giudizio relativo all'istanza di definizione agevolata del procedimento è stato chiamato per la camera di consiglio del 15 luglio 2026, a seguito della quale, con Decreto n. 7/2026, depositato in segreteria in data 28 luglio 2026, l'istanza di applicazione del rito abbreviato è stata accolta con l'ammissione del convenuto a definire la propria posizione con il pagamento, entro trenta giorni, della somma di euro 30.563,968 (euro trentamilacinquecentosessantatre/96).

Il giudizio è stato conseguentemente rinviato, ex art. 130, comma 7, c.g.c., all'odierna camera di consiglio, nella quale il Pubblico Ministero ha concordato in merito all'intervenuto espletamento delle formalità previste dal rito speciale ed ha domandato la definizione del procedimento.

Il tutto come da verbale di udienza.

La causa, quindi, è passata in decisione.

DIRITTO

1. Oggetto dell'esame di questa Sezione è l'applicabilità, richiesta dal

convenuto, della disciplina sul "rito abbreviato", introdotta dall'art. 130 del D.Lgs. n. 174/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 114/2019 (Codice di Giustizia Contabile), secondo cui:

"*In alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità ed allo scopo di garantire l'incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all'Erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del Pubblico Ministero, può presentare, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla Sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio, mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione*" (comma 1);

"*La richiesta di rito abbreviato è comunque inammissibile nei casi di doloso arricchimento del danneggiante*" (comma 4);

"*Il Collegio, con decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla richiesta, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e dell'entità del danno*" (comma 6);

"*In caso di accoglimento della richiesta, il Collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l'udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata*" (comma 7);

"*Il Collegio definisce il giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese*" (comma 8);

"*La sentenza pronunziata in primo grado non è impugnabile*" (comma 9);

"*In caso di non accoglimento della richiesta, ovvero in caso di omesso pagamento della somma fissata ai sensi del comma 7, il giudizio prosegue con il rito ordinario*" (comma 10).

2. Osserva il Collegio che non sussistono motivi per disattendere le concordi conclusioni formulate dalle parti, stante il documentato e tempestivo versamento da parte dell'istante della somma agevolata in favore dell'ente danneggiato, in esecuzione del soprarichiamato Decreto n. 7/2026 emesso ai sensi dell'art. 130, comma 6, del Codice di Giustizia Contabile, onde il giudizio di che trattasi deve essere definito ai sensi del successivo comma 8 dello stesso articolo.

Deve essere, pertanto, dichiarata la definizione del giudizio abbreviato nei confronti del Sig. SUMMA Antonio, ai sensi dell'art. 130, comma 8, del codice di giustizia contabile.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, si pongono a carico del convenuto, secondo il principio della soccombenza "virtuale", in quanto dagli elementi probatori in atti risulta con sufficiente evidenza la responsabilità per l'illecito ascritto.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, definisce il giudizio indicato in epigrafe, ai sensi dell'art. 130, comma 8, del Codice di Giustizia Contabile.

Condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio quali liquidate dalla Segreteria con nota a margine.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 14 ottobre 2026.

Il Presidente Estensore

dr. Antonio D'Amato

(f.to digitalmente)

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2026 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 384,00.

Depositata in Segreteria in data 19 ottobre 2026

Il Funzionario

Maria Teresa Savino

(f.to digitalmente)